

Consiglio di Stato, Sezione VI 01/12/1998 n. 1397

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti d'appalto della Pubblica amministrazione, qualora il bando di gara individui tassativamente e inequivocabilmente i requisiti minimi finanziari e tecnici richiesti per la costituzione di associazione temporanea di imprese in misura non inferiore al 40% per la capogruppo e al 60% per le imprese mandanti, con l'ulteriore limite di una quota pro capite non inferiore al 20%, nell'ipotesi di più imprese mandanti, ove un'associazione sia stata costituita solo fra due imprese, a quella mandante non può che essere richiesta una capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 60%; pertanto, è legittima l'esclusione dell'associazione nella quale l'impresa mandante risulti in possesso del solo 40% della capacità tecnica ed economica, in luogo del richiesto 60%.